



**Studio Mocarelli – Dottore Commercialista**

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

**N.24**

**News per i Clienti dello studio**

**del 23 novembre 2023**

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

**Definizione agevolata:**

**scadenza della seconda rata al 30 novembre 2023**

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe la **scadenza della seconda rata della definizione agevolata** di cui all'articolo 1 commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 che ha introdotto appunto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura ha previsto la **possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica**. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. **Il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata** come segue: (i) in un'unica soluzione, **entro il 31 ottobre 2023**; oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui **le prime due**, con scadenza il 31 ottobre e **il 30 novembre 2023**. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023. In caso di **omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace** e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. **Attenzione dunque alla scadenza del 30 novembre della seconda rata.**

**La definizione agevolata**

1



[www.studiomocarelli.it](http://www.studiomocarelli.it)  
[info@studiomocarelli.it](mailto:info@studiomocarelli.it)

Come noto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato ai contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata una "Comunicazione" di:

- ✓ **accoglimento della domanda** contenente:
  - l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata ("Rottamazione-quater");
  - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  - i moduli di pagamento precompilati;
  - le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.
  
- ✓ **eventuale diniego**, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

A seguito della **presentazione della domanda di adesione**, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "definibili") della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater"):

- ✓ **non avvierà** nuove procedure cautelari o esecutive;
- ✓ **non proseguirà** le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- ✓ **manterrà in essere** eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Il contribuente, per i debiti "definibili", **non sarà considerato inadempiente** ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La normativa vigente prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (debiti "definibili"), siano **sospesi**:

- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

### **Le scadenze da ricordare**

---

Per coloro che hanno aderito alla Definizione agevolata, al fine di mantenere i benefici ad essa riconducibili, è necessario effettuare **il versamento della seconda rata entro il 30 novembre 2023**.

Osserva

La norma prevede comunque una **tolleranza nel pagamento di cinque giorni**, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro **martedì 5 dicembre 2023**.

In caso di **omesso** ovvero **insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni**, dell'unica rata ovvero **di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento**, la **Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute**.

Le **restanti rate** andranno **saldate entro il:**

- **28 febbraio,**
- **31 maggio,**
- **31 luglio**
- **30 novembre**

**di ciascun anno a decorrere dal 2024**, ovvero **secondo le scadenze del proprio piano** contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

## Osserva

**Una copia della Comunicazione delle somme dovute**, con il riepilogo del tuo piano e i moduli per il pagamento, **è sempre disponibile nella propria area riservata**.

Può essere richiesta, inoltre, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica e allegando la documentazione di riconoscimento.

**Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "Decreto Alluvione"**, convertito nella Legge n. 100/2023, Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata **entro il 31 dicembre 2023**. In sostanza, per tali soggetti **i termini e le scadenze della Definizione agevolata, sono prorogati di 3 mesi ossia:**

- ✓ l'adesione andava effettuata entro il 30 settembre,
- ✓ la comunicazione della riscossione avverrà entro il 31 dicembre 2023,
- ✓ sono prorogate di tre mesi le scadenze per il pagamento dell'adesione.

## Come pagare

Per pagare i moduli allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" della Definizione agevolata, oltre al servizio "**Paga on-line**", è possibile utilizzare i **canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA**. Inoltre, è possibile pagare quanto dovuto anche presso **ricevitorie e tabaccai o presso gli sportelli di Equitalia previo appuntamento**.

## Osserva

E' altresì on-line il nuovo **servizio di domiciliazione bancaria** disponibile sul sito dell'Agenzia della Riscossione nella sezione "Definizione agevolata" in area riservata, che consente di **attivare o revocare** l'addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato. Coloro che desiderano usufruirne devono:

- ✓ specificare gli estremi del conto corrente su cui effettuare l'addebito compilando l'apposito campo IBAN;
- ✓ fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato;
- ✓ inviare la richiesta.

A seguito dell'invio, si riceverà una e-mail di presa incarico con l'identificativo della richiesta e, successivamente, l'Agente della riscossione provvederà a effettuare le opportune verifiche, fornendo riscontro.

### **Rimodulazione delle rate**

Va, infine, rilevato che **vi è la possibilità di rimodulare il pagamento**, è infatti on-line il servizio per pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

In altre parole se la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata è stata accolta ma si intende pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella "Comunicazione" ricevuta, si può utilizzare il **servizio ContiTu** che consente di **rimodulare l'importo totale dovuto del proprio piano di Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati**, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.

### **Osserva**

Attenzione però che **per i restanti debiti riportati nella "Comunicazione" non inseriti nella rimodulazione**, la Definizione agevolata non produrrà effetti e l'Agente della riscossione riprenderà le azioni di recupero. Inoltre, per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti